Repertorio n. 15835 Raccolta n. 8928

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

18 maggio 2010

L'anno duemiladieci questo giorno diciotto del mese di maggio in Roma, nel mio studio al civico n. 111 di via Cola di Rienzo, avanti a me dott. Luigi Martirani, notaio in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

REGISTRATO A ROMA 2
IL 19.5.2010
N° 9601/1T

- **TOMASELLI ROBERTO**, nato a Roma il 17 febbraio 1958, ivi residente in via Valle Borbera n. 82, codice fiscale dichiarato TMS RRT 58B17 H501L;
- **CURSI NATALINA**, nata a Casaprota (RI) il 25 dicembre 1960, residente a Roma, via Valle Borbera n. 82, codice fiscale dichiarato CRS NLN 60T65 B934Q;
- **SALVUCCI SILVIO**, nato a Roma il 21 marzo 1958, ivi residente in via S. Calepodio n. 29, codice fiscale dichiarato SLV SLV 58C21 H501U.

Detti comparenti, cittadini italiani, tra loro noti e della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) I signori **TOMASELLI ROBERTO**, **CURSI NATALINA** e **SALVUCCI SILVIO** costituiscono un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, laica sotto la denominazione **"ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI RICERCA E PREVENZIONE"** al fine di promuovere la ricerca scientifica per la cura dei malati affetti da osteosarcoma e altre iniziative che verranno ritenute adatte allo scopo.

L'associazione verrà disciplinata dallo statuto di cui infra.

Art. 2) La sede legale dell'associazione è fissata in Roma, via Valle Borbera n. 82.

L'associazione potrà altresì istituire sedi operative ed amministrative.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale.

La sede sociale potrà essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Regolano i rapporti tra gli associati le disposizioni del presente Atto Costitutivo così come integrate dallo Statuto Sociale di cui infra.

Art. 3) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4) L'associazione ha per oggetto quanto previsto dall'art. 3 dello statuto di cui appresso.
Art. 5) A norma dell'art. 14 dello statuto e fino a diversa deliberazione assembleare nelle previsioni statutarie, l'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, che dureranno in carica a tempo indeterminato, nominato nelle persone dei signori:
- TOMASELLI ROBERTO, nato a Roma il 17 febbraio 1958, ivi residente in via Valle Borbera n. 82 (Presidente);
- CURSI NATALINA, nata a Casaprota (RI) il 25 dicembre 1960, residente a Roma, via Valle Borbera n. 82 (Vice Presidente);
- SALVUCCI SILVIO, nato a Roma il 21 marzo 1958, ivi residente in via S. Calepodio n. 29 (Consigliere);
i quali, presenti, accettano la carica.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; il Presidente dello stesso ha la rappresentanza legale dell'associazione.
Art. 6) La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 100,00 (cento/00) che tutti i soci fondatori dichiarano di aver versato nelle casse sociali.
Per gli anni successivi al primo, la quota associativa sarà pari, sia per i soci fondatori sia per i soci ordinari, ad euro 60,00 (sessanta/00).
Pertanto il capitale sociale iniziale è di euro 300,00 (trecento/00).
Art. 7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.
I comparenti approvano espressamente il seguente:

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AURORA TOMASELLI RICERCA E PREVENZIONE"**, con sede legale in Roma, via Valle Borbera n. 82, cap. 00141.
Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale.
La sede sociale potrà essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti una modifica dello statuto.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 3

L'associazione è senza fini di lucro, apolitica, laica ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso ed opera su tutto il territorio nazionale.

L'associazione si propone di:

- promuovere la ricerca scientifica per la cura dei malati affetti da osteosarcoma;
- favorire in Italia la diffusione delle informazioni relative allo stato attuale ed ai progressi della ricerca medico - scientifica applicata all'osteosarcoma ed alle malattie rare ed in particolare pubblicare informazioni in merito:

alle tecniche diagnostiche per prevenire le patologie;

alle terapie esistenti;

alle prospettive di applicazioni future;

- promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, l'accesso da parte di tutti i cittadini alle informazioni sulle possibilità di cura di questa malattia per permettere ai malati ed ai loro familiari di esercitare il loro diritto alla libera scelta di cura;
- operare al fine di realizzare un'assistenza integrata alle famiglie dei malati di osteosarcoma.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- contribuire all'organizzazione di eventi, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzati a raccogliere fondi destinati alla ricerca;
- contribuire a reperire, organizzare e trasferire informazioni corrette, affidabili e aggiornate sui progressi della ricerca nella lotta contro le malattie inguaribili;
- favorire la divulgazione delle pubblicazioni scientifiche e dei progetti di ricerca in relazione con queste malattie;
- incoraggiare l'organizzazione di convegni e congressi a carattere medico-scientifico sulle problematiche di attualità nel campo della ricerca sanitaria;
- promuovere campagne di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini su tutto il territorio nazionale al fine di favorire la prevenzione;
- instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni o enti pubblici o privati, italiani o esteri, impegnati nella lotta contro le

malattie inguaribili;
- preparare e diffondere materiale informativo; pubblicare riviste periodiche o libri a stampa o telematici.
L'associazione potrà accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo le garanzie necessarie.

Art. 4

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'associazione; essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo che deciderà all'unanimità o maggioranza dei membri e con voto segreto.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8

Le risorse economiche dell'associazione potranno essere costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

- rimborsi;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:
- le quote associative versate dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sul loro impiego, in conformità alle finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Tesoriere;
- Il segretario
- Revisori dei conti-

Art. 11

L'assemblea dei soci costituisce momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno o quando sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
La convocazione deve essere inviata 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante comunicazione a mezzo posta elettronica.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante annotazione sul libro verbali assemblee, tenuto presso la sede sociale ed a disposizione per la consultazione da parte di qualunque socio.

Art. 12

L'assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo successivo a quello di prima istituzione;
- sostituisce e nomina nuovi Consiglieri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
- delibera sulle modifiche dello statuto, con i "quorum" anzidetti, nonchè sull'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio con i "quorum" di legge.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti.
I membri del Consiglio Direttivo nominano nel

loro ambito un Presidente ed un vice Presidente. In caso di impedimento di uno dei Consigliere, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione del medesimo mediante delibera a maggioranza assoluta.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni e revoca. Essi possono essere revocati dall'assemblea con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione.
Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato:
- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e tra gli altri quelli di:
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Le votazioni delle delibere avvengono a maggioranza dei presenti.
- deliberare le modifiche statutarie e portarle a conoscenza dei soci durante la prima assemblea utile.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da annotare sul libro verbali del Consiglio direttivo e da depositare nella sede dell'associazione.

Art. 15

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca, ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ad

incassare somme.
Può conferire al Vice Presidente procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente, nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, svolge le funzioni di quest'ultimo.

Art. 16

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri in attuazione delle delibere dello stesso.
Il Tesoriere, che ha i poteri di firma dell'Associazione per quanto attiene gli aspetti finanziari, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nel caso non venga nominato, le sue funzioni saranno svolte dal Presidente o dal Vice presidente se delegato.

Art. 17

Il Segretario Generale coordina l'insieme delle attività dell'Associazione, sulla base delle indicazioni del presidente e del Comitato Esecutivo e compie tutti gli atti necessari ad un corretto svolgimento delle attività stesse.

Art. 18

I Revisori dei Conti, in numero di almeno tre, sono nominati dall'Assemblea ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione, redigendo la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea. I revisori durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.
I Revisori partecipano alle assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con i "quorum" di legge.
Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n. 662.

Art. 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese a favore di coloro che devono svolgere o sono chiamati a svolgere deter-

minati incarichi su indicazione o richiesta degli Organi Statutari e nella misura da questi ultimi prevista.Inoltre, ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese regolarmente documentate, nonchè eventuali compensi relativi a prestazioni di opere specifiche.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, da me letto ai comparenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono ai sensi di legge alle ore diciannove.
Consta di cinque fogli, occupa diciotto facciate e fin qui della presente.
F.to Roberto Tomaselli
F.to Natalina Cursi
F.to Silvio Salvucci
F.to Luigi Martirani notaio

MARTIRANI LUIGI FU GUIDO NOTAIO IN ROMA

copia conforme all'originale
che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

ROMA 20 MAG. 2010

MARTIRANI DOTT. GUIDO NOTAIO IN ROMA